

S T A T U T O

1) E' costituita l'Associazione denominata:


"PROPRIETA' EDILIZIA - GORGONZOLA - (ZONA MARTESANA)"

della quale possono fare parte liberamente i proprietari di stabili, di appartamenti ed aree fabbricabili, nonchè singoli condomini di immobili urbani. L'Associazione è aperta anche ai familiari conviventi dei Soci o Associati.

La sede viene stabilita in Gorgonzola, Via Manzoni n. 12.

2) L'Associazione, non ha carattere politico e considera i frutti del lavoro e del risparmio conferiti nella proprietà edilizia come preminenti fattori economici/sociali, si propone di curare, in armonia con gli interessi generali del Paese, l'assistenza in tutto quanto ha attinenza alla proprietà immobiliare:

- a) tutelandone i legittimi interessi;
- b) contribuendo a restituire la dignità ed il ruolo che le competono nel campo morale, sociale ed economico;
- c) collaborando alla soluzione del problema degli alloggi e degli affitti;
- d) facilitandola in ogni possibile maniera;
- e) agevolandone eventualmente il frazionamento in condominio;
- f) rappresentandola nei contratti d'affitto, perchè ne siano conciliate le contrapposte esigenze dei locatori e dei conduttori.



3) Per l'attuazione dei compiti statutari l'Associazione potrà organizzare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, legale e tributaria.

4) La domanda di ammissione a Socio deve contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente statuto, di impegno al pagamento delle quote associative fissate e di osservanza della disciplina associativa.

5) All'Associazione potranno aderire anche Enti, Società, Condominii, che dovranno indicare le persone dei loro legali rappresentanti.

6) L'esercizio dei diritti associativi spetta agli Associati regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento dei contributi associativi.

7) L'Assemblea generale è l'organo base dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea generale è convocata normalmente una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli iscritti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in difetto, da persona da eleggersi dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nominerà fra i partecipanti un Segretario, che provvederà a redigere il verbale della seduta.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà almeno di coloro che hanno diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto. È ammessa la facoltà di delegare un altro Associato ad intervenire all'Assemblea ed a partecipare alla votazione, ma ogni Associato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente stabilisce il sistema di votazione (a scrutinio palese o segreto).

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intenderà respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare il numero dei presenti. I presenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano per determinare il numero degli intervenuti, ma non nel numero dei votanti.

L'Assemblea generale:

a) esamina, discute e delibera sui problemi che interessano la categoria;

b) delibera sui preventivi e rendiconti presentati dal Presidente;

c) elegge il Presidente dell'Associazione;

d) determina la misura delle quote associative e di eventuali contributi integrativi da richiedersi agli iscritti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dal presente Statuto, del quale delibera le modifiche.

8) Il Presidente è eletto per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, vigila e cura l'osservanza della disciplina, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto e dall'Assemblea.

Il Presidente designa un Associato quale suo sostituto nei casi di assenza o impedimento.

9) Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite. Sono eleggibili alle cariche sociali i singoli proprietari anche condomini, i titolari, gerenti, membri dei consigli di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di società immobiliari aderenti. Sono, al-

tresi, eleggibili i procuratori generali di singoli proprietari e di società immobiliari.

10) Il Presidente provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in relazione al bilancio approvato dall'Assemblea ed alle deliberazioni dell'Assemblea stessa.

Egli firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento, predisponde annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea.


11) L'esercizio dell'Associazione corrisponde all'anno solare e cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del 31 dicembre.

12) Il Presidente ha facoltà di applicare agli Associati il provvedimento di espulsione, che può essere motivato:

a) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione;

b) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi all'Associato gli addebiti, dandogli modo di discolparsi di fronte all'Assemblea. In tale occasione l'Assemblea può nominare apposito Collegio Arbitrale per la definizione della controversia. L'espulsione non libera l'Associato dal pagamento delle quote maturate e non riscosse.



13) La qualità di Associato si perde:

- a) per la perdita della qualità di proprietario;
- b) per dimissioni, le quali non esonerano l'Associato dagli impegni assunti;
- c) per morosità nel pagamento di due annualità consecutive di contributi associativi.

14) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea col voto di almeno tre quarti dei suoi componenti, in tal caso sarà nominato il liquidatore che curerà la devoluzione delle attività nette secondo le indicazioni dell'Assemblea ad opere di beneficenza e di assistenza.

15) Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, o da un terzo degli Associati. Le modifiche dovranno essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Presidente dell'Associazione. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea generale.

Letto, confermato e sottoscritto

Gorgonzola, 1 aprile 1993